



STATUTO

della Associazione denominata
"CORPO VOLONTARI GARIBALDINI"

COSTITUZIONE

Art.1) E' costituita nello spirito della Costituzione Repubblicana, ed nel rispetto del Codice Civile, una Associazione senza fini di lucro ed in autonomia da partiti e schieramenti politici, denominata "**Corpo Volontari Garibaldini**", e può istituire proprie sedi secondarie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale e fuori da esso.

OGGETTO

Art.2) L'associazione si ispira ai valori garibaldini e risorgimentali. L'associazione persegue esclusivamente finalità di interesse sociale, assumendo iniziative atte a focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sostenendo, promuovendo e sviluppando iniziative in diversi settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, formazione professionale, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, formazione culturale, tutela dei diritti civili e umanitari, svolgendo anche, direttamente o indirettamente, attività di raccolta fondi e finanziamenti, a sostegno delle proprie finalità istituzionali, rendendo edotta la società civile delle innovazioni e delle opportunità in ogni settore e, se il caso, coordinarne le sinergie necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo preposto.

Tutti i garibaldini associati possono fornire prestazioni d'opera, di beni mobili e immobili, mezzi e conoscenze.

In particolare, l'associazione svolge la propria attività nei seguenti settori:

- Tutela dei diritti civili e umanitari contro ogni forma di discriminazione
- Tutela degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti
- Beneficenze, donazioni e collaborazione con gli italiani nel mondo
- Attività e promozioni editoriali e pubblicitarie
- Sviluppo di ogni forma di lavoro cooperativo e mutualistico
- Volontariato di protezione civile nazionale ed internazionale
- Salvaguardia dell'ambiente e sviluppo dell'efficienza energetica

ASSOCIATI

Art.3) Gli associati si suddividono in:

- volontari ordinari che possono arrivare ad essere graduati di raccordo
- volontari onorari graduati onorari di area
- volontari anziani che possono arrivare a fare parte del Comando Generale
- volontari fondatori componenti il Comando Generale

Più in particolare:

- Sono volontari ordinari le persone che avendo compiuto la maggiore età vengono ammessi nel Corpo, dietro loro richiesta.
- Sono volontari onorari le persone che verranno nominati tali dal Comando Generale, per meriti particolari nel campo del volontariato, della cultura e della scienza nonché nel campo sociale ed economico o rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni, ecc. che hanno aderito al CVG. Il grado di Tenente Colonnello Onorario è unico e scorporato dalla trafila gerarchica.
- Sono volontari anziani coloro che, trascorsi cinque anni dalla loro iscrizione all'associazione, dietro loro domanda, vengano ammessi a tale categoria dal Comando Generale, anche per meriti acquisiti. Con apposita delibera e relativo grado possono arrivare a fare parte del Comando Generale.

La qualifica di Volontario del Corpo si ottiene solamente tramite domanda da inviare alla Sede Centrale. La domanda si deve considerare accolta, solo quando il richiedente riceve, tramite lettera o e-mail, il numero di matricola.

La qualifica di Volontario può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto alla Sede Centrale;
- b) per delibera di sospensione o esclusione del Comando Generale.

Il volontario dimissionario, sospeso e escluso non ha diritto alcuno nel patrimonio del Corpo.

I garibaldini possono passare alla Riserva per loro volontà o in accordo con il Comando Generale

Sono volontari fondatori i signori Piergiacomo Bernardi, Raoul Mencherini, Giuliano Giuseppe Romani, vita loro natural durante, salvo rinuncia. I Volontari fondatori non possono essere esclusi dall'Associazione se non su loro specifica richiesta.

GESTIONE DEL CORPO

Art.4) L'associazione è gestita da un Comando Generale composto dai volontari fondatori e/o volontari anziani all'uopo nominati generali. Con appositi Regolamenti il Comando Generale può e deve aggiornare la struttura del Corpo in modo che lo stesso sia messo in grado di potere rispondere sempre in modo efficiente e flessibile alle esigenze richieste. Deve inoltre procedere con apposite ispezioni e prendere i provvedimenti adeguati in caso di segnalazioni di disfunzioni o irregolarità.

Art.5) Il Comando Generale al proprio interno deve nominare il Comandante Generale con funzioni civili di Presidente quale legale rappresentante della Associazione. La firma legale della Associazione spetta al Comandante Generale che può sempre essere sostituito da un altro componente il Comando Generale in caso di sua assenza e impedimento.

Art.6) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Comando Generale e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; Il Comando Generale è presieduto dal Comandante Generale, in caso di assenza o impedimento dal membro più anziano.

Art.7) Al Comando Generale sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione. Il Comando Generale ha pertanto la facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni di beni strumentali della associazione, di stipulare e utilizzare aperture di credito e finanziamenti di ogni tipo, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunzie e restituzioni di ipoteche, trascrizioni e annotamento di ogni specie. Il Comando Generale delibera altresì nelle azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione, su compromessi e transazioni; potrà nominare arbitri amichevoli compositori, legali, consulenti e periti, assegnando ad essi a corrispettivo delle prestazioni compensi ed emolumenti in quei modi e a quelle condizioni che reputerà di fissare. Per il conseguimento degli scopi sociali può nominare uno o più procuratori speciali, anche non volontari, determinandone durata e poteri

nonché l'eventuale compenso economico. Le funzioni di coordinamento dei procuratori spetta collegialmente al Comando Generale. I procuratori sono tenuti ad operare con impegno e serietà; in caso contrario il Comando Generale, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'incarico affidato.

Art.8) Il garibaldino cancelliere, se nominato, tiene aggiornata la struttura sociale nei modi stabiliti dal Comando Generale, secondo la normativa vigente, tenendo in perfetta regola i registri; si occupa altresì della corrispondenza in arrivo e in partenza; provvede all'aggiornamento del libro volontari, tiene aggiornato lo schedario.

Art.9) Il garibaldino tesoriere, se nominato, è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse e affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Comando Generale; egli provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa; dovrà versare le somme incassate presso un istituto di credito indicato dal Comando Generale.

Art.10) il garibaldino furiere, se nominato, tiene aggiornato su apposito registro l'inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la manutenzione e ne è responsabile. Provvede alle piccole spese, per le quali dispone di un fondo reintegrabile fissato dal Comando Generale.

LIBRI SOCIALI, GESTIONE E BILANCIO DI ESERCIZIO

Art.11) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Comando Generale provvede entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo con il conto profitti e perdite, corredandolo da una relazione. L'avanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, può essere destinato, su deliberazione del Comando Generale:

- ad accantonamento, creando un apposito fondo nel bilancio annuale denominato avanzi gestione precedenti;
- come contributo corrente per gli esercizi successivi al fine di ridurre i contributi ordinari d'esercizio e/o straordinari, con la stessa denominazione di cui al punto precedente.

Art.12) Il disavanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, può essere coperto, su deliberazione Comando Generale:

- mediante contributi all'uopo destinati;
- mediante l'utilizzo di fondi precedentemente costituiti nell'ordine tassativo che segue:

- 1) avanzi gestioni precedenti;
- 2) fondo contributi straordinari terzi;
- 3) fondo contributi straordinari associati;

Art.13) I libri della associazione sono costituiti:

- 1) dal libro verbale del Comando Generale;
- 2) dal libro dei volontari, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi dei volontari e relative variazioni;
- 3) da tutti gli altri libri e registri obbligatoriamente previsti dalla normativa di legge.
- 4) con apposito albo si possono istituire e formare anche gruppi di amici, sostenitori o simpatizzanti del CVG, o delle sue Brigate e Compagnie.

PATRIMONIO

Art.14) Il patrimonio della associazione è costituito:

- a) dai contributi volontari e di quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio;
- b) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed enti come fondo contributi straordinari di terzi;
- c) dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dal Comando Generale come avanzo o disavanzo di gestione;

- d) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale da indicare come fondo contributi straordinari di terzi o di associati in relazione alla provenienza dell'entrata.
- e) da erogazioni liberali ricevute nel rispetto delle disposizioni di legge.

SCIoglIMENTO

Art.15) Nel caso di cessazione della attività per le cause previste dal codice civile, lo scioglimento è deliberato dal Comando Generale il quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. Nel caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto in beneficenza ad enti pubblici o privati od associazioni aventi scopo sociale simile alla presente associazione.

NORME FINALI

Art.16) Il presente Statuto può essere modificato con delibera a maggioranza qualificata dei volontari fondatori e dei volontari anziani. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme previste dalla legge.

P.S. Il presente statuto include le modifiche e le integrazioni del 4 luglio 2011